



Le sezioni unite della Suprema Corte ancora sull'art. 31 co. 3 del d.lgs. n. 286 del 1998

di *Claudio Cottatellucci*

La questione rimessa alle sezioni unite della Cassazione sembra contenere un quesito in verità non tale da far insorgere particolari incertezze, in ogni caso certo non comparabile per complessità a quello che fu affrontato dalla Corte, anche in quel caso a sezioni unite, nella decisiva sentenza 25 ottobre 2010, n. 21799, che puntualmente la Corte richiama.

Questa volta, come l'ordinanza di remissione alle sezioni unite puntualizza, si tratta di valutare queste alternative nell'interpretazione del co. 3 dell'art. 31: se, in presenza di minore straniero che si trova nel territorio italiano, il comportamento del familiare incompatibile con la permanenza in Italia, in particolare per la commissione di reati, possa essere preso in considerazione solo ai fini della revoca dell'autorizzazione già concessa, secondo quanto previsto dalla formulazione letterale della disposizione, oppure debba assumere rilievo anche nel caso di diniego del rilascio dell'autorizzazione, dunque ai fini del rigetto del ricorso proposto ai sensi dell'art. 31 co. 3, come avevano ritenuto i giudici di merito nel doppio grado di giudizio.

Questione, almeno così sembra, non particolarmente ardua: se l'interpretazione letterale, come anche la pronuncia in questione riconosce, è riferibile alla sola ipotesi della revoca – con riferimento quindi a fatti sopravvenuti alla decisione di rilascio – è invece l'argomento logico sistematico, cui ampiamente fa ricorso la Corte, a disvelare la contraddittorietà di una soluzione interpretativa del genere, poiché “si finirebbe con il postulare il rilascio di un'autorizzazione all'ingresso o alla permanenza del familiare anche quando sussistano cause che potrebbero giustificare l'immediata revoca”.

In altri termini, la valutazione sulla condotta (penalmente rilevante) del genitore se non fosse effettuata al momento del rilascio si riproporrebbe immediatamente dopo nel considerare la (richiesta di) revoca, con la conseguenza che la motivazione assumerebbe un andamento inevitabilmente ricorsivo.

Dunque la condotta genitoriale penalmente rilevante deve essere considerata al momento del rilascio non meno che nel caso di richiesta di revoca.

Sin qui la Corte sul quesito per cui le è stata rimessa la questione. Non termina qui però l'analisi, anzi, a parere di chi scrive, è proprio il passaggio successivo quello più interessante.

Nella sequenza logica della motivazione, i giudici di merito avevano fatto riferimento alla condotta genitoriale paterna (due fatti reato in materia di stupefacenti in un lasso temporale relativamente breve di un quinquennio) solo come argomento *ad adiuvandum*, dopo aver affermato che in ogni caso non ricorrevano le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione alla permanenza del genitore per due ragioni che si pongono invece in evidente contrasto con due dei criteri enucleati da Cass. SS.UU., 25 ottobre 2010, n. 21799.

Confondono la temporaneità dell'autorizzazione alla permanenza con la temporaneità della situazione di grave disagio o danno cui si vuole ovviare con il rilascio del permesso al familiare (argomento ricorrente dell'interpretazione restrittiva nel decennio precedente Cass. n. 21799/2010 che conduceva ad esiti illogici di rifiuto del permesso nel caso di situazioni anche molto serie ma purtroppo non reversibili); omettono ogni valutazione prognostica dell'evento traumatico che potrebbe prodursi nel minore in conseguenza dell'allontanamento del familiare.

È questo il deficit della motivazione del giudice di merito che spinge la Corte a ribadire uno standard di valutazione esigente nei giudizi sull'art. 31 co. 3.

Non è inverosimile ipotizzare che proprio l'esistenza dell'argomento incentrato sulla condotta genitoriale paterna – apparentemente solo *ad adiuvandum* ma in realtà avvertito come autosufficiente dai giudici di merito – abbia prodotto, anche involontariamente, l'effetto di una valutazione più sommaria degli elementi istruttori direttamente riferibili invece all'interesse del minore.

È qui che i giudici di merito si distanziano dalla *ratio decidendi* che la Corte va indicando ormai da tempo: nessun automatismo nel rigetto della domanda fondato sulla commissione da parte del genitore di reati, anche se nel catalogo di quelli ostativi ai sensi dell'art. 4, comma 3 del d.lgs. n. 286 del 1998; tutto deve essere ricompreso nel bilanciamento di esigenze contrapposte, dall'interesse del minore al mantenimento della relazione genitoriale ed al radicamento sociale sino alla difesa dello Stato da soggetti socialmente pericolosi.

Superfluo ricordare quanto – affermando questa *ratio decidendi* – la Corte di legittimità prosegua nel solco culturale tracciato dalla Corte di Strasburgo con alcune pronunce sull'art. 8 della Convenzione, per altro ampiamente richiamate.